

## TABELLA COMPLESSIVA DELLE ESENZIONI PER REDDITO

Tipologia di esenzione	Codice esenzione	Validità per la specialistica ambulatoriale	Validità per la farmaceutica
Assistito > <b>65 anni e &lt; 6 anni</b> appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a <b>36.151,98 €</b>	<b>E01</b> <span style="color: blue;">(Nota 1)</span>	<b>SI</b> Esenzione nazionale	<b>NO</b>
<b>Disoccupati e loro familiari a carico</b> appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo <b>inferiore a 8.263,31 €</b> incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico.  L'esenzione a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale può essere riconosciuta solo per i primi 6 mesi dalla richiesta di asilo tramite l'attribuzione del codice E02 (equiparazione ai disoccupati) (Nota del Ministero della Salute 0020029-P-del 10/07/2015).	<b>E02</b> <span style="color: blue;">(Nota 2)</span>	<b>SI</b> Esenzione nazionale	<b>SI</b> Esenzione regionale
<b>Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.</b>	<b>E03</b>	<b>SI</b> Esenzione nazionale	<b>SI</b> Esenzione regionale
<b>Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni</b> – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.	<b>E04</b>	<b>SI</b> Esenzione nazionale	<b>SI</b> Esenzione regionale
Assistito > <b>65 anni</b> appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra <b>36.151,98 e 38.500,00 €</b> .	<b>E05</b>	<b>SI</b> Esenzione regionale	<b>NO</b>

Tipologia di esenzione	Codice esenzione	Validità per la specialistica ambulatoriale	Validità per la farmaceutica
<p><b>Disoccupati</b> che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti <b>pari o inferiore a 27.000 Euro/anno</b>, ed i <b>familiari a loro carico</b>, per il periodo di durata di tale condizione.</p>	<p><b>E12</b>  (Nota 2)</p>	<p><b>SI</b> <b>Esenzione regionale</b></p>	<p><b>SI</b> <b>Esenzione regionale</b></p>
<p>Cittadini in <b>cassa integrazione guadagni straordinaria</b> o in <b>mobilità</b> che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS del 25.1.2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i <b>familiari a carico</b>, per il periodo di durata di tale condizione.</p>	<p><b>E13</b></p>	<p><b>SI</b> <b>Esenzione regionale</b></p>	<p><b>SI</b> <b>Esenzione regionale</b></p>
<p><b>Cittadini con età uguale o superiore a 66 anni</b> fino ad un reddito familiare fiscale annuale <b>pari a € 18.000</b>.</p>	<p><b>E14</b></p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b> <b>Esenzione regionale</b></p>
<p>Soggetti affetti da <b>patologie croniche</b>, ai sensi dell'Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con <b>reddito</b> complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche.</p>	<p><b>E30</b></p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b> <b>Esenzione regionale</b></p>
<p>Soggetti affetti da <b>malattie rare</b>, ai sensi dell'Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con <b>reddito</b> complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche.</p>	<p><b>E40</b></p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b> <b>Esenzione regionale</b></p>

--	--	--	--

**Nota 1** - Il diritto all'esenzione va riconosciuto se al momento della prescrizione da parte del medico sussistono le condizioni cui la legge subordina il beneficio (in tal senso il parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014). Il quesito è stato posto con riferimento all'esenzione E01, tuttavia, con nota H1.2014.0015305 del 16/04/2014, di divulgazione del parere stesso, è stato precisato che, considerata l'autorevolezza del parere, le precisazioni ministeriali possono essere considerate, a titolo orientativo, anche per la gestione dei casi dubbi di pertinenza dell'ASST.

**Nota 2** – In relazione all'interpretazione della vigente normativa nazionale in materia di esenzione per disoccupazione. si riporta uno stralcio del Parere del Ministero della Salute 0024068-08/08/2018-DGPROGS-MDS-P, che ha reso nelle more dell'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato in merito (tale parere è stato richiesto in considerazione della difformità interpretativa della normativa tra Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze): “In attesa del predetto parere, in risposta alle numerose richieste delle Regioni e di assistiti che pervengono sull'argomento, la scrivente Direzione conferma l'interpretazione da sempre fornita, in base alla quale non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito”.